

REGOLAMENTO (CE) N. 535/2001 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2001

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il secondo trimestre 2001 e alla presentazione di nuove domande

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

applicare a ogni domanda di titolo per l'origine o le origini considerate.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(6) È opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titoli in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98, tenuto conto delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande e dei quantitativi disponibili.

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

(7) Le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1632/2000 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

(2) È opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 2374/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, ha adottato disposizioni specifiche per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(3) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2362/98 stabilisce che, se per un trimestre e per una o più origini indicate nell'allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente i quantitativi indicativi fissati, se del caso, in applicazione dell'articolo 14, o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande.

Nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, per l'importazione di banane nel secondo trimestre 2001 sono rilasciati titoli d'importazione:

(4) I quantitativi indicativi per l'importazione nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane ACP tradizionali sono stati fissati, per il secondo trimestre 2001, dal regolamento (CE) n. 395/2001 della Commissione ⁽⁶⁾. Tale regolamento definisce anche le condizioni per il rilascio dei titoli per il secondo trimestre 2001.

a) per il quantitativo specificato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,5946, di 0,8229 e di 0,5248, per le domande che recano rispettivamente l'indicazione di origine «Colombia», «Costa Rica» e «Ecuador»;

b) per il quantitativo specificato nella domanda di titolo per una origine diversa da quelle menzionate alla lettera a).

(5) Per le domande di titoli che indicano quantitativi che, a seconda dei casi, sono inferiori o leggermente superiori ai quantitativi indicativi fissati per il trimestre in causa, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti. Tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi. Occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da

Articolo 2

In allegato sono fissati i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il secondo trimestre del 2001.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 11.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.